




CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE VARIANTE

PROGETTO

COMUNE DI SARNAANO



1

TAVOLA

RELAZIONE
TECNICA
PROPOSTA DI
VARIANTE

VERSIONE MAGGIO 2017

Ing. FABIO SPALLETTI

Tecnico competente in materia di acustica
ambientale abilitato con Decreto del Dirigente
della posizione di Funzione Tutela
delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive
N° 168/TRA_08 del 03/10/2006

V.LE E. Niccolai, 57 (62014) CORRIDONIA - cell. 333 7506253 - e-mail: fabiospalletti@libero.it

PROGETTISTA INCARICATO

PROVINCIA DI
MACERATA

REGIONE
MARCHE

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE IL TECNICO COMUNALE

APPROVAZIONI

REGIONE MARCHE



PROVINCIA DI MACERATA



COMUNE DI SARNANO

PROPOSTA DI VARIANTE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE TECNICA

Progettista incaricato:

Ing. Fabio Spalletti

Isritto nell'elenco della regione Marche ai sensi dell'art. 2 c.6 e 7 della Legge 447/95 con Decreto del Dirigente della posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive N° 168/TRA_08 del 03/10/2006

Indice

1. premessa	3
2. quadro normativo	4
3. classificazione acustica del territorio.....	5
4. aggiornamento e revisione del piano di zonizzazione acustica	10
5. la metodologia utilizzata.....	11
6. analisi delle varianti alla classificazione acustica.....	13
7. individuazione delle nuove aree particolarmente protette (classe i)	15
8. zone di contatto anomalo.....	16
9. gli elaborati e la documentazione della variante al piano di classificazione acustica del comune di sarnano	18
10. procedura per l'approvazione della classificazione acustica	19

1. Premessa

Il Comune di Sarnano ha affidato all'Ing. Fabio Spalletti l'incarico di definire la documentazione per la compatibilità acustica della variante alla classificazione acustica in conformità a quanto previsto dalla Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dalla Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche".

L'articolo 8 della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 prevede che nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.

Pertanto, si verificherà la necessità e le modalità di aggiornamento e revisione del piano di classificazione acustica, tenendo conto di quanto emerso dalla relazione di compatibilità acustica della variante.

2. Quadro normativo

La classificazione acustica dei territori comunali è stata inizialmente prevista dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto stabiliva che il territorio comunale dovesse essere suddiviso in zone acusticamente omogenee, secondo sei classi, per ciascuna delle quali venivano fissati i limiti massimi ammissibili del livello equivalente di intensità sonora.

Successivamente tali adempimenti sono stati previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". In tale legge sono fissate le finalità, sono definiti i concetti fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore fisse e mobili, valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità) e sono stabilite le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni, ribadendo che tra le competenze dei Comuni figura la classificazione acustica del territorio comunale.

Trattandosi di una legge quadro, la stessa fissa i principi generali, demandando gli aspetti particolari ed applicativi a leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

Per quanto riguarda i piani di classificazione e di risanamento acustico, la Legge Quadro 447/95 prevede anche che i criteri in base ai quali i Comuni debbano procedere, vengano stabiliti con apposite leggi regionali.

Inoltre alle Regioni è anche demandato il compito di definire, sulla base delle proposte pervenute e delle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, un piano triennale di intervento con le relative priorità.

La Regione Marche ha emanato la Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 – "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche" e successivamente (B.U.R. Regione Marche n. 64 del 11/07/2003) ha provveduto ad emanare le linee guida, a cui i Comuni devono attenersi per la redazione dei Piani di classificazione acustica e dei Piani di risanamento acustico.

3. Classificazione acustica del territorio

La classificazione acustica, così come prevista dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e dall'art. 2 della L.R. n.28 del 14/11/01 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", consiste nella suddivisione del territorio comunale nelle sei classi riportate nella tabella seguente:

Tabella 1: Classi acustiche (Tab. A del D.P.C.M. 14/11/97)

<p>CLASSE I – Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali</p>
<p>CLASSE III – Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</p>
<p>CLASSE IV – Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie</p>
<p>CLASSE V – Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi</p>

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa, per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all'interno di ogni zona territoriale, utilizzando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, una per il periodo diurno (dalle ore 6 alle 22) e una per il periodo notturno (dalle ore 22 alle 6).

Due coppie di valori sono relativi alla disciplina delle sorgenti sonore e sono:

- valori limite di emissione
- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali)

Le altre due coppie sono invece relative alla pianificazione delle azioni di risanamento e sono:

- valori di attenzione
- valori di qualità.

La definizione di tali valori limite è riportata nella Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", mentre i valori numerici sono fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, così come riportato sinteticamente nelle tabelle seguenti.

Tabella 2: Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella 3: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70
<p>Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.</p> <p>All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.</p>		

Tabella 4: Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)

Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.		
Differenza in dB(A)	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
	5	3
<p>Note: Tali valori non si applicano:</p> <ol style="list-style-type: none"> nelle aree classificate nella classe VI della Tabella 1; nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; <input type="checkbox"/> se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno; alla rumorosità prodotta da: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; <input type="checkbox"/> attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; <input type="checkbox"/> servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. 		

Tabella 5: Valori limite di attenzione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della Legge 447/95.		
Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
Se riferiti ad un'ora	I valori della tabella 1.4.3 aumentati di 10 dB(A)	I valori della tabella 1.4.3 aumentati di 5 dB(A)
Se relativi ai tempi di riferimento	I valori di cui alla tabella 1.4.3	I valori di cui alla tabella 1.4.3

Tabella 6: Valori di qualità - Leq in dB(A)

Definizione: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro n°447.		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Pertanto, in accordo con quanto affermato nelle Linee guida della Regione Marche, la classificazione acustica del territorio, fornendo il quadro di riferimento per i valori limite del rumore ambientale, consente:

- di verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio provocano un superamento dei limiti di zona e, quindi, di impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico;
- di fornire, già in fase di progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture ecc.;
- di orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico.

Perciò, nel quadro normativo delineato dalla Legge 447/95 e dai decreti conseguenti, la classificazione in zone acusticamente omogenee risulta essere un atto tecnico-politico complesso e con rilevanti implicazioni.

Infatti essa disciplina l'uso del territorio tenendo conto del parametro ambientale connesso con l'impatto acustico delle attività svolte e di tale parametro devono tenere conto gli strumenti urbanistici (piani regolatori, piani dei trasporti, piani urbani del traffico ecc.).

Obiettivi principali di tale attività di governo del territorio è quello di renderlo meno vulnerabile ai fattori di rumorosità ambientale, mediante la prevenzione del deterioramento delle zone non inquinate, con particolare riguardo alle nuove aree di urbanizzazione, ed il risanamento delle zone ad elevato inquinamento acustico.

4. Aggiornamento e revisione del piano di zonizzazione acustica

La variante alla classificazione acustica riguarda le aree in cui verranno costruite le nuove scuole.

Le scuole oggetto di analisi sono: la nuova Scuola Materna "B. Costa" e la nuova Scuola Secondaria di I° grado "G. Leopardi" in Largo Crivelli; la nuova Scuola Primaria in Via del Colle.

Le varianti analizzate nell'aggiornamento e revisione del piano di zonizzazione acustica sono, pertanto, le seguenti:

Numero variante	Descrizione
1	Area scolastica in classe I - Nuova perimetrazione dei limiti di classe
2	Area scolastica in classe I - Nuova perimetrazione dei limiti di classe

La numerazione identifica le aree come individuate e definite nella tavola 4.

Tale variante si rende necessaria in quanto l'Amministrazione Comunale ha scelto di tutelare maggiormente le aree scolastiche, inserendole, come previsto dalla normativa tecnica nazionale e regionale in Classe I

Infatti, l'Amministrazione Comunale, nell'intento di tutelare i nuovi ambienti scolastici, vuole proporre l'inserimento delle predette scuole in Classe I, in quanto ritiene che per tali aree la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.

Attualmente le aree oggetto di variante sono classificate dal vigente piano di classificazione acustica come "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale" in classe II.

Nella revisione del piano di zonizzazione acustica si è tenuto conto del fatto che le aree in cui sono insediate strutture scolastiche rientrano nelle aree particolarmente protette.

Al fine di verificare se le varianti alla classificazione acustica fossero acusticamente compatibili sono state effettuate delle misure fonometriche presso tutte le aree in cui si è avuto una diminuzione della classe acustica, con conseguente diminuzione dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente in materia. I risultati di tale analisi sono riportati nella relazione tecnica di compatibilità acustica.

5. La metodologia utilizzata

- Per quanto riguarda la metodologia utilizzata per la variante della classificazione acustica ci si è orientati verso una tipologia di tipo qualitativo, basandosi su considerazioni di carattere urbanistico (analisi del territorio in relazione alla destinazione prevista dal Piano Regolatore).
- Si è evitata una eccessiva frammentazione delle zone acusticamente omogenee, che di norma dovrebbero essere costituite dalla unione di più unità di base, anche forzando alcune unità territoriali o parti di esse nella classe acustica delle unità adiacenti.
- Sono presenti due discontinuità, ovvero l'accostamento di zone con classi acustiche che differiscono per più di 5 dBA. Tale presenza è dovuta al fatto che le aree scolastiche sono in adiacenza con aree sportive. Il paragrafo 1.3.5 del D.G.R. 896/2003 prevede che le aree verdi dove si svolgono attività sportive appartengano, di norma, alla classe III. L'area scolastica di Via del Colle si trova in prossimità dell'area in cui sono presenti lo stadio, il palazzetto dello sport e la piscina, mentre l'area di Largo Crivelli si trova in prossimità di un'area in cui sono presenti un campo di calcio e campi da tennis. Si precisa che nell'attuale classificazione acustica di Sarnano sono già presenti due discontinuità.

Non è possibile inserire opportune fasce di transizione in quanto le aree scolastiche e sportive sono in adiacenza e ad una distanza inferiore a ml. 50 (cfr paragrafo 1.5, D.G.R. 896/2003).

Poiché tale inserimento non è possibile e, conseguentemente, non è possibile evitare l'accostamento di aree che differiscono per più di una classe acustica, dovrà essere adottato il piano di risanamento acustico, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 della legge 447/95 e dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28/2001.

- Considerata la presenza di discontinuità si è proceduto a verificare l'ipotesi di compatibilità di tale previsione effettuando misure acustiche all'interno dell'area protetta. A tal proposito si allega la relazione tecnica di compatibilità acustica delle varianti proposte (vedi Tav. 2 – Relazione Tecnica di compatibilità acustica).

- Le discontinuità sono segnalate nella cartografia così come previsto dalla Linee guida regionali.
- Non sono state previste classificazioni diverse su base stagionale.
- La classificazione acustica è stata graficata, sulla base della cartografia tecnica regionale.

6. Analisi delle varianti alla classificazione acustica

Variante n.1

Numero variante	Descrizione	Tipologia di variazione della classificazione acustica	Nuova Classe acustica
1	Largo Crivelli	Area scolastica in classe I Area sportiva in classe III Fascia di transizione in classe II Nuova perimetrazione dei limiti di classe	Classe I-II-III

La variante riguarda l'inserimento dell'area scolastica in classe I e l'inserimento dell'area sportiva in classe III, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale. Ove possibile è stata inserita l'opportuna fascia di transizione in classe II della larghezza non inferiore a 50 ml.

Essendo in presenza di diminuzioni di classe acustica sono state effettuate misure fonometriche per verificare la compatibilità acustica dell'area.

L'incremento di classe riguarda esclusivamente le aree sportive che non presentano ricettori sensibili.

Viste le misure fonometriche effettuate e riportate nella relazione tecnica di compatibilità acustica si può affermare che la variante n. 1 alla classificazione acustica risulta essere acusticamente compatibile.

Variante n.2

Numero variante	Destinazione urbanistica	Tipologia di variazione della classificazione acustica	Nuova Classe acustica
2	Via del Colle	Area scolastica in classe I Fascia di transizione in classe II Nuova perimetrazione dei limiti di classe	Classe I-II-III

La variante riguarda varie destinazioni urbanistiche precedentemente classificate in classe II-III. Essendo in presenza di una diminuzione di classe acustica sono state effettuate misure fonometriche per verificare la compatibilità acustica dell'area.

La variante riguarda l'inserimento dell'area scolastica in classe I ed il mantenimento dell'area sportiva in classe III, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale. Ove possibile è stata inserita l'opportuna fascia di transizione in classe II della larghezza non inferiore a 50 ml.

Essendo in presenza di diminuzioni di classe acustica sono state effettuate misure fonometriche per verificare la compatibilità acustica dell'area.

Le aree sportive non presentano ricettori sensibili ed non ha variato la precedente classificazione.

Viste le misure fonometriche effettuate e riportate nella relazione tecnica di compatibilità acustica si può affermare che la variante n. 2 alla classificazione acustica risulta essere acusticamente compatibile.

7. Individuazione delle nuove aree particolarmente protette (Classe I)

Rientrano in classe acustica I le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione e, ai sensi della L.R. 14/11/2001 n. 28, possono appartenere a tale classe:

- Aree in cui sono insediate strutture ospedaliere;
- Aree in cui sono insediate strutture scolastiche;
- Aree destinate al riposo e allo svago, parchi pubblici, aree di interesse ambientale;
- Aree residenziali rurali;
- Aree di particolare interesse urbanistico;
- Aree di interesse storico-archeologico, parchi e riserve naturali istituiti con legge; con esclusione delle aree ove sono svolte attività umane non compatibili con la classe I

Nella Tabella 7.1 sono riportate le nuove aree protette inserite in zone del territorio del Comune di Sarnano che, rispondendo ai criteri sopra descritti, si ritiene possano essere poste in Classe I.

Tab. 7.1 Elenco delle nuove aree particolarmente protette poste in Classe I

TIPOLOGIA AREE PROTETTE	N° identificativo	DENOMINAZIONE AREA
Classe I Aree protette	AP1	Nuova Scuola Materna "B. Costa" e nuova Scuola Secondaria di I° grado "G. Leopardi" in Largo Crivelli;
	AP2	Nuova Scuola Primaria in Via del Colle. In tale area è presente il Liceo Scientifico "Alberico Gentili"

8. Zone di contatto anomalo

Grazie all'uso, così come suggerito dalle linee guida regionali, di opportune fasce di transizione si è riusciti a limitare tali zone di contatto anomalo solo ai tratti riportati nella tabella seguente:

Zone di contatto anomalo A3

L'Amministrazione Comunale ha scelto di tutelare maggiormente le aree scolastiche, inserendole, come previsto dalla normativa tecnica nazionale e regionale in Classe I, in quanto ritiene che per tali aree la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.

La variante riguarda l'inserimento dell'area scolastica in classe I e l'inserimento dell'area sportiva in classe III, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale. Ove possibile è stata inserita l'opportuna fascia di transizione in classe II della larghezza non inferiore a 50 ml.

In un tratto, denominato A3 non è possibile inserire opportune fasce di transizione in quanto le aree scolastiche e sportive sono in adiacenza e ad una distanza inferiore a 50 ml (cfr paragrafo 1.5, D.G.R. 896/2003) e pertanto si è in presenza di una zona di contatto anomalo, ovvero l'accostamento di zone con classi acustiche che differiscono per più di 5 dBA. Tale presenza è dovuta al fatto che le aree scolastiche sono in adiacenza con aree sportive. Il paragrafo 1.3.5 del D.G.R. 896/2003 prevede che le aree verdi dove si svolgono attività sportive appartengano, di norma, alla classe III.

Poiché non è possibile evitare l'accostamento di aree che differiscono per più di una classe acustica, dovrà essere adottato il piano di risanamento acustico, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 della legge 447/95 e dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28/2001.

Si verifica, pertanto, una zona di contatto anomalo individuata con il simbolo A3, tra una zona in classe I che viene a trovarsi direttamente a contatto, senza soluzione di continuità, con una zona in classe III. Tale contatto anomalo è segnalato nella cartografia con la modalità indicata dalle linee guida regionali.

Zone di contatto anomalo A4

L'Amministrazione Comunale ha scelto di tutelare maggiormente le aree scolastiche, inserendole, come previsto dalla normativa tecnica nazionale e regionale in Classe I, in quanto ritiene che per tali aree la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.

La variante riguarda l'inserimento dell'area scolastica in classe I ed il mantenimento dell'area sportiva in classe III, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale. Ove possibile è stata inserita l'opportuna fascia di transizione in classe II della larghezza non inferiore a 50 ml.

In un tratto, denominato A4, non è possibile inserire opportune fasce di transizione in quanto le aree scolastiche e sportive sono in adiacenza ed ad una distanza inferiore a 50 ml (cfr paragrafo 1.5, D.G.R. 896/2003) e pertanto si è in presenza di una zona di contatto anomalo, ovvero l'accostamento di zone con classi acustiche che differiscono per più di 5 dBA. Tale presenza è dovuta al fatto che le aree scolastiche sono in adiacenza con aree sportive. Il paragrafo 1.3.5 del D.G.R. 896/2003 prevede che le aree verdi dove si svolgono attività sportive appartengano, di norma, alla classe III.

Poiché non è possibile evitare l'accostamento di aree che differiscono per più di una classe acustica, dovrà essere adottato il piano di risanamento acustico, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 della legge 447/95 e dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28/2001.

Si verifica, pertanto, una zona di contatto anomalo individuata con il simbolo A4, tra una zona in classe I che viene a trovarsi direttamente a contatto, senza soluzione di continuità, con una zona in classe III. Tale contatto anomalo è segnalato nella cartografia con la modalità indicata dalle linee guida regionali.

9. Gli elaborati e la documentazione della variante al Piano di classificazione acustica del Comune di Sarnano

Secondo quanto previsto dalle Linee guida della Regione Marche, gli elaborati della variante al Piano di classificazione acustica del Comune di Treia sono i seguenti.

- **Tavola 1: Relazione Tecnica Proposta di Variante**
- **Tavola 2: Relazione Tecnica di Compatibilità acustica delle varianti**
- **Tavola 3: Carta tematica scala 1:2000: "STRALCIO ZONIZZAZIONE ACUSTICA ATTUALE"**
- **Tavola 4: Carta tematica scala 1:2000: "IDENTIFICAZIONE VARIANTI"**
- **Tavola 5: Carta tematica scala 1:2000 "STRALCIO VARIANTI PROPOSTA NUOVA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA"**

Per quanto riguarda la simbologia per la cartografia è stata utilizzata la procedura standardizzata di cui alla Tabella I.7.1 delle Linee guida della regione Marche.

La cartografia è riportata anche su supporto informatizzato utilizzando come base cartografica la carta tecnica regionale.

10. Procedura per l'approvazione della classificazione acustica

Le procedure per l'approvazione della classificazione acustica sono determinate dall'art. 4 della Legge Regione Marche 14/11/2001 n.28, nel modo seguente.

- L'atto di classificazione acustica è adottato dal Consiglio comunale.
- Esso è depositato a disposizione del pubblico per sessanta giorni presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune. Entro i sessanta giorni del deposito chiunque può formulare osservazioni.
- Contestualmente al deposito l'atto di classificazione è trasmesso, unitamente agli elaborati tecnici, all'ARPAM ed ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.
- Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dall'ARPAM e dai Comuni confinanti, approva l'atto di classificazione acustica e nei successivi trenta giorni lo trasmette alla Regione ed alla Provincia.

Sarnano, 31 Maggio 2017

Ing. Fabio Spalletti

Tecnico competente in acustica ambientale con
Decreto del Dirigente della posizione di Funzione
Tutela delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive
N° 168/TRA_08 del 03/10/2006

